

IL DIRITTO DEL LAVORO (E DEI LAVORI) NEGLI ANNI 2000 OVVERO: IL PRIMATO DELL'IGNORANZA

di Gaetano VENETO

Il nostro Paese almeno un primato se l'è meritoriamente conquistato: quello dell'ignoranza.

Così scrive Beppe Severgnini in un articolo-saggio sul quotidiano più diffuso in Italia nei primi giorni di questo piovoso novembre 2014, riportando i risultati di un sondaggio Ipsos Mori condotto in 14 Paesi tra i più significativi, per diverse caratteristiche tipologiche comunque assimilabili a quelle del nostro sgangherato Stivale. Tutti questi Paesi ci sopravanzano in tasso di conoscenze e cultura di base: tra loro primeggia la Svezia, seguita, in ordine sparso, da Stati Uniti, Corea del Sud, Polonia, Ungheria, Francia, Canada, Belgio, Australia, Gran Bretagna, Giappone, Germania ed anche l'amica Spagna.

Nel saggio di Severgnini, talvolta esilarante nei contenuti, talaltra drammatico se non tragico (tanto da ricordare il troppo noto brocardo di Flaiano a proposito di fatti o storie che rischiano di avere all'interno tragicità e/o comicità), è possibile trovare dati che ci avvicinano subito al tema di questo Editoriale in ordine alla ciclopica ignoranza che sembra ormai intridere tutto il dibattito degli ultimi anni, in particolare quelli dei Governi *octroyés* così come consacrati dal Quirinale per cercar di porre, meritoriamente, fine al tragi-comico, provinciale e dannoso "ventennio di Arcore".

Merito, se così può scriversi amaramente, della diffusione dell'ignoranza in Italia è, soprattutto, dei media, come scrive appunto Severgnini, tra tutti coloro che si sono quotidianamente interessati del livello dell'informazione in Italia, anche *ex cathedra*. Quando si informa male, o non si informa, si rischia di far propria qualunque stupidità, magari la prima.

In tema di ritardi culturali e conoscitivi, con tutte le conseguenze, anche nel campo degli operatori del diritto, ecco qualche esempio di crassa, siderale ignoranza, grazie alla quale ogni dibattito, ogni opinione o proposta, anche nel campo di politica legislativa, risultano insanabilmente falsati, quando non callidamente "orientati", nel nostro campo, per esempio, per le pensioni, la stimolazione ad un

mercato attivo del lavoro, o, da ultimo, i licenziamenti.

Alla domanda sui disoccupati in Italia, la media delle risposte del campione intervistato (così come riportato nell'articolo-saggio) ha dato come risultato il 49% a fronte del dato ufficiale ed effettivo del 12,6%. Ancor più interessante è l'esito della domanda sugli ultrasessantacinquenni del nostro Paese, anche ai fini di una discussione più seria, rispetto a quella di Ministri lacrimanti, sugli esodati: sempre in media, dal campione degli intervistati è ottimisticamente sortito l'indice del 48% su tutta la popolazione. Siamo di fronte ad un numero più che doppio su quello effettivo del 21% che già "pesa troppo, costituendo una fetta sproporzionata per la spesa sociale", come si sente dire da un Governo che, in alternativa ad una "strage di massa", ipotizza forse fantasiosi nuovi limiti di età pensionabile, senza per nulla porsi il problema più serio di un incremento, questo sì necessario, dell'indice di occupazione della popolazione che vede l'Italia agli ultimi posti in Europa con oltre il 10% in meno della Germania della severa ma laboriosa, e non chiacchierona, Merkel.

Per fare un esempio, fin troppo utilizzato, concernente il nostro orticello giuslavoristico, si pensi alla conclusione dell'ondivago dibattito sull'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Alla fine (o quasi) di decine di variazioni sul tema, non certo degne del miglior Paganini, né per suono dello strumento usato (la compiacente stampa italiana) né per contenuti melodici ("o così o fatevene una ragione", come appunto suona il *réfrain* dell'impenitente fiorentino) leggendo erroneamente la cd. "Riforma Fornero", si è avuto l'ardire di limitare la reintegrazione (è più corretto e tecnico usare questo termine, per tutti i vocabolari italiani e per la normativa vigente, che non i sinonimi d'accatto "reintegro" o "reintegra") del lavoratore illegittimamente licenziato ai licenziamenti non solo per discriminazione ma anche udite udite, disciplinari. Così, almeno attenendoci all'ultima o penultima versione renziana, come si leggerà in appresso.

Se questa è l'informazione e se questa è la cultura che si forma, nel dibattito politico ed in quello tra addetto ai lavori, nel nostro Paese, allora veramente meritiamo il primato senza gloria dell'ignoranza, anche perché spesso questa può essere, quando si è dotati di un *esprit maltourné*, come troppo spesso accade tra politici, governanti e, perché no?, giuristi, si tratta di "ignoranza razionale", come viene chiamata quella che si attribuisce a chi decide di non voler sapere, di non voler conoscere la realtà ma, viceversa, di voler soltanto vedersi confermati propri pregiudizi.

E andiamo, o meglio entriamo, *in medias res*.

L'esempio più eclatante del matrimonio morganatico tra "ignoranza razionale" o, come appena si è scritto, "pilotata" per malcelati, inconfessabili fini di omologazione del sistema politico istituzionale ad interessi di parte, tutti rivolti a lasciare mano libera ad un'economia strettamente collegata alla finanza interna, quanto spesso indirettamente a quella internazionale, per nulla controllata da sani progetti di sviluppo del sistema sociale e politico, è dato, ormai da oltre un decennio, dal dibattito sulle riforme del mercato del lavoro, liberandolo dai cd. "lacci e laccioli" mai ben definiti e classificati.

Così anche il dibattito giuslavoristico si è allineato ad uno stucchevole reiterato tentativo delle maggioranze parlamentari e dei Governi connessi in tema di contenimento, più esattamente di limitazione, di diritti (presuntamente) dei lavoratori

occupati, frutto di oltre un ventennio di interventi legislativi che avevano convissuto e, in qualche misura, operato da sprone per quella che John Galbraith aveva, fin dalla fine degli Anni Sessanta, negli Stati Uniti, definito *affluent society*.

Nei primi anni di questo secolo ancor giovane, dal Libro Bianco del compianto Marco Biagi, interpretato e solo parzialmente reso concreto dalla nota legge del 2003 che dal giovane Maestro giuslavorista avrebbe preso il suo nome, a tutti i successivi dibattiti ed interventi espressi in Novelle, molto spesso affrettatamente introdotte alluvionalmente nel nostro sistema, si è assistito ad una "corsa alla Restaurazione", imputando all'ipergarantismo del nostro Paese a favore dei lavoratori subordinati tutti i guai dell'economia e della società italiana, in parallelo con una sfiducia dei mercati finanziari ed imprenditoriali internazionali preoccupati (!?) della rigidità del nostro sistema ingessato appunto dal garantismo. In questa ottica il diapason si è raggiunto nell'assalto "alla diligenza", intendendo per questa lo Statuto dei Lavoratori, definito insieme vecchio o troppo avanzato, comunque insormontabile ostacolo per la ripresa e la crescita successiva. Il caso limite posto ormai da un decennio all'attenzione dell'(in)cultura sociale e politica, dell'informazione dei media e delle diatribe tra gli addetti ai lavori, continua ad essere il dibattito, ormai solo condotto per vuoti #hashtag, sul licenziamento e sull'art. 18 della L. 300/70.

Finalmente, in pieno G20, a margine di incontri sui grandi problemi sociali, politici ed ambientali per la sopravvivenza degli equilibri sul nostro Pianeta, dal lontano Paese dei canguri, con un ultimo (ma certamente, deve ritenersi, penultimo) diktat, Governo, maggioranze e minoranze parlamentari e sindacati, sono stati tutti informati che "il problema dell'art. 18 non esiste più". Conseguentemente, con abile filtraggio pilotato di notizie su tutti i mass-media, di qualsivoglia orientamento politico-culturale, se ancora ne esiste qualcuno, il dibattito viene orientato su poteri e limiti delle deleghe che nei prossimi mesi il Governo si riserva di esercitare con appositi decreti legislativi in tema di "rigorose elencazioni" delle fattispecie di infrazioni disciplinari ai fini dell'apposizione dei paletti per definire l'ambito di utilizzo della "reintegra" (ancora una volta, sia permesso suggerire "reintegrazione", in ricordo di un non ancora defunto art. 18) del lavoratore illegittimamente licenziato.

Così, a botta di spot transoceanici o di #hashtag, utili sì a risparmiare idiozie, ma soprattutto a soffocare un minimo dibattito degno del dovuto rigore, non solo culturale, ma anche e soprattutto tecnico-giuridico, si dimentica - o meglio, si cerca di far dimenticare - che l'Italia, in questa fine del tormentato 2014, oltre che già superata dalla Spagna, dagli ultimi dati ufficiali risulta, in termini di ripresa tendenziale dell'economia e di conseguente, sia pur minimo, calo della disoccupazione, perfino dalla devastata Grecia, con una prospettiva per nulla invertita per tutto il prossimo 2015.

Per tornare puntualmente al titolo di questo amaro editoriale, sembra necessario ricordare ai lettori di queste righe, la storia dei lavori preparatori dello Statuto dei Lavoratori, visto che oggi, molto spesso con semplici apodittiche dichiarazioni, si tende a demolirne alcuni dei pilastri principali, non soltanto in tema di licenziamento ma addirittura a proposito della rappresentanza sindacale e degli istituti cresciuti, a partire dagli Anni Settanta, attorno all'art. 19 ed a tutte le norme connesse così come sancite dalla Legge del 1970.

E non è un caso che questa operazione demolitrice si inserisca in una più ampia

strategia di attacco liquidatorio di altre, e ben più ampie, istituzioni rappresentative della democrazia propria, a livello centrale e periferico, della nostra società. Dalle Aule parlamentari ridotte, in ambedue le Camere, quella dei Deputati e l'altra dei Senatori, a meri Organi volti a concedere "fiducie" necessitate, forse ormai, dal raggiungimento dell'agognata data per il "minimo per la pensione" (altro che "esodati", in questo caso), ai sindacati, ridotti a semplici interlocutori "non necessari" per le decisioni assolutamente predeterminate ed imm modificabili dell'Esecutivo, senza alcuna possibilità di incidere sulle grandi scelte economiche e sociali, così infine per arrivare ai partiti tradizionali, sfilacciati e stanchi, si assiste ad una premeditata operazione di svuotamento di ruoli storici, ai quali sembra opporsi un travolgente "partito della Nazione" che, trasversalmente, acriticamente e quasi messianicamente pare accogliere in sé una generica, quanto abbastanza preoccupante, "rappresentanza universale" tutta da verificare sul piano della effettività e stabilità e, per sua natura, su quello della democrazia, almeno quella finora sperimentata nei Paesi occidentali.

Così, in un Paese mai sviluppatosi, sul piano sociale ed economico-produttivo, attraverso l'espressione di valori propri di una borghesia, o almeno di una classe media, frutto di una armonica crescita della democrazia capitalistica moderna, gli sforzi di tutte le forze politiche, di maggioranza ed opposizione, così come espressi nei primi decenni della nostra giovane Repubblica, dalla Carta Costituzionale del 1948 in poi, che avevano innervato e strutturato fino agli ultimi anni del secolo scorso uno Stato che ha saputo rispettare e sviluppare i principi della democrazia rappresentativa. Questi valori sembrano rivelarsi vani o, comunque, sono sottoposti ad un violento sisma eversivo, anzi rottamatore. Le incertezze e tensioni della fine degli Anni Cinquanta, le violenze di piazza e gli scontri sociali del Sessantotto e dei primi Anni Settanta e perfino i passaggi traumatici da una ancora non completamente fiorita Prima Repubblica ad una recente quanto già traballante Seconda, non avevano compiuto un'opera così devastante e, lo si ripete ancora, culturalmente quanto sommariamente distruttiva delle forme certe di rappresentanza istituzionale della democrazia.

Gli ultimi Governi, quelli di nomina presidenziale, non espressione del voto popolare, stanno trovando in questo periodo di pre-agonia, speriamo reversibile, un fatale punto d'arrivo in un *catch-all party* (il partito pigliatutto che negli Stati Uniti, trasversalmente, raccoglie interessi anche divergenti se non contrapposti, secondo la ricostruzione offerta dal noto politologo Otto Kirchheimer), di un giovane Premier esuberante e logorroico, quanto indubbiamente capace di muovere acque stagnanti e pertanto mefitiche del recente passato, fino a giungere al "partito della Nazione". Il tutto appare un prodotto del vero e proprio tsunami frutto dell'odierna informazione d'accatto, sommaria, troppo di parte e capace di rifiutare ogni approfondimento critico, così da soddisfare le più basse voglie di una società ormai divenuta apatica e trascinata nella sottoinformazione e nel nuovo consumismo, più che dei beni, delle sensazioni o delle mere percezioni.

Eppure, per tornare ancora una volta al nostro orticello giuslavoristico, la storia delle leggi nel campo dei diritti del lavoro, autonomo e subordinato, era stata ben più ricca di ricerca critica ed approfondimenti tecnici e aveva convissuto con un grande sforzo culturale fino a tutti gli Anni Settanta.

Nel 1974 l'Ufficio studi e documentazione del Senato della Repubblica pubblicava un corposo volume, a cura del Segretariato Generale, avente per titolo "Lo Statuto dei Lavoratori - Progetti di legge e discussioni parlamentari", in cui viene riportata tutta l'opera di elaborazione critica della dottrina, della giurisprudenza e, soprattutto, della Camera e del Senato, già dalle prime Legislature dell'immediato secondo dopoguerra, fino al 20 maggio 1970, data storica per il sistema di Relazioni Industriali, per il diritto del lavoro e per lo stesso sviluppo della democrazia capitalistica italiana.

L'illuminante lettura dell'ampio volume, in particolare della sua Introduzione, permette di ripercorrere, anche attraverso una ricca bibliografia, la storia del diritto del lavoro del nostro Paese, dando conseguentemente l'adeguata collocazione allo Statuto dei Lavoratori in un sistema, quello giuslavoristico, così come sviluppatosi dal 1948 in poi, e capace di rendere realtà viva, anche se non ancora totalmente compiuta, il dettato costituzionale, tanto prodigo di grandi riferimenti al lavoro come "fondamento" della stessa Repubblica, per ciò stesso, non a caso, "democratica" (art. 1 Cost.).

Il diritto del lavoro, ed insieme il diritto sindacale, per riprendere una nota e significativa terminologia di un grande Statista italiano (nel caso, pugliese), come "parallele convergenti", vengono letti come una componente non marginale, nell'intero assetto giuridico della società italiana, del faticoso, ma non troppo lento, traghettamento dell'Italia da una condizione di capitalismo immaturo, provinciale, con la sua assurda ed incolta autarchia, nonché con un ancor più desueto ed antistorico modello corporativo nei rapporti di lavoro, ad un Paese che cerca - riuscendovi in soli due decenni - di collocarsi tra le moderne società industriali nelle quali convivono ed interagiscono virtuosamente sistema capitalistico e democrazia industriale.

La concretizzazione, attraverso novelle legislative, sempre frutto di impegno, oltre che morale e scientifico, anche tecnico-giuridico (come oggi, purtroppo, è dato sempre meno di vedere, se solo si fa riferimento alle recenti "scivolate" nel campo delle pensioni e, ancora una volta, dei licenziamenti: Fornero *docet*) ha profondamente inciso sulla normativa codicistica nel campo del contratto di lavoro, modernizzandola, in tutti i suoi contenuti, non ultimo il recesso.

Lungo sarebbe ripercorrere il percorso delle norme che hanno convissuto ed interagito con la ripresa, sostanzialmente ed indiscutibilmente ispirata a modelli keynesiani d'oltreatlantico, così da permettere all'Italia, proprio nella metà degli Anni Sessanta, di collocarsi fra il settimo e l'ottavo posto delle potenze industriali del tempo.

La legge 15 luglio 1966, introducendo il principio del giustificato motivo, particolarmente rilevante in ambedue i sottotipi, quello soggettivo e quello oggettivo, può ben considerarsi il "lievito della storia del nuovo diritto del lavoro" di un Paese che, finalmente, poteva sedersi al tavolo delle grandi democrazie capitalistiche occidentali. Con il giustificato motivo oggettivo il legislatore costringeva i giuristi del tempo, e quelli che li avrebbero seguiti, a mettere a confronto e coniugare antichi canoni giuridici, che così si rinnovavano, con valori altrettanto rilevanti ed in continua evoluzione ed arricchimento in quanto frutto della società esterna, le "efficienze tecniche, organizzative e produttive" che sarebbero da allora divenute un continuo parametro attuativo ed insieme un filtro interpretativo, dei valori sanciti dall'art. 41

della Costituzione, nella sua interezza.

Non meno importante era l'altro sottotipo di licenziamento giustificato, quello disciplinare, nel quale trovava rilevanza e chiarificazione un principio generale codicistico espresso nei poteri direttivi e disciplinari del datore di lavoro, ancora intriso dei principi, in sé astratti, il liberismo ed il morente corporativismo.

Il dado era stato tratto. Quattro anni dopo lo Statuto dei Lavoratori, dopo una lunga, laboriosa quanto coltissima elaborazione, vedeva la luce, il 20 maggio 1970.

Mentre oggi da un giorno all'altro, con impressionanti quanto spesso avventurosi mutamenti di rotta, si propongono riletture, quasi sempre acritiche, degli artt. 2119 c.c. e 18 dello Statuto, in quegli anni il lavoro dei politici, ed insieme a loro di grandi tecnici (giuslavoristi soprattutto, ma anche sociologi, statistici, macro e microeconomisti) si sviluppava in anni di riunioni, convegni, saggi e, soprattutto, nel lavoro di una Commissione nominata il 21 gennaio 1969 dal Ministro del tempo, Giacomo Brodolini.

I lavori della Commissione - presieduta da Gino Giugni, con riunioni che proseguivano fino a notte, dopo varie decine di audizioni di capi del personale, di sindacalisti, di economisti, statistici, sociologi, attraverso anche visite nelle grandi fabbriche, pochi anni prima passate attraverso la rovente fucina dell'Autunno Caldo - durarono più di un anno, in parallelo con una ancora più lunga gestazione parlamentare, e si conclusero pochi giorni prima delle votazioni finali nei due rami del Parlamento.

Per completezza, e per dare insieme il segno dell'immensa diversità dello spessore culturale nonché dei tempi di lavoro nell'elaborazione di leggi di così grande respiro come quelle di cui si sta qui scrivendo, val la pena riportare la composizione dei membri della Commissione: Prof. Gino Giugni Presidente, Dott. Giuseppe De Rita, Avv. Antonio Freni, Dott. Antonio d'Harmant Francois, Prof. Giuseppe Federico Mancini, Prof. Giuseppe Pera, Prof. Ubaldo Prosperetti, Prof. Luciano Spagnolo Vigorita, Dott. Giuseppe Tamburrano, Avv. Luciano Ventura. Segretario era il Dott. Daniele Re, Capo Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro del tempo. Si trattava, come può rilevarsi, della *crème* dell'Accademia giuslavoristica, del Foro, e di branche rilevanti della cultura sociologica che lavorò in simbiosi con le Commissioni parlamentari, quella del Senato in particolare (nella quale, con appassionati interventi, portò il suo contributo dialettico perfino un Padre della Repubblica, come Umberto Terracini), per affinare uno storico testo legislativo.

Troppo facile è il confronto con quel che sta avvenendo oggi, troppo ovvio e scontato sarebbe il giudizio sull'attualità: ce ne asteniamo, per rispetto degli uomini e delle istituzioni, soprattutto governative e parlamentari, mentre assistiamo allo scempio, anche tecnico, di norme di legge tanto a lungo discusse nella preparazione ed elaborazione ed altrettanto a lungo applicate in simbiosi con lo sviluppo della nostra società.

Resta comunque scontata la lezione del passato. Modificare leggi, nel nostro caso di grande rilievo sociale, economico ed anche morale, a colpi di *#hashtag* o di *boutades*, come l'art. 18, costituisce un *vulnus* non solo all'intero assetto del diritto del lavoro (*en passant*, ogni tanto, nelle comparsate televisive si parla dell'intera riforma, da approvare in qualche giorno, dello stesso Statuto dei Lavoratori), ma tradire perfino la vantata finalità riformatrice del Governo, volta a superare la grave crisi sociale ed economica, così come si dichiara in sede europea, per chiedere in cambio

sconti sulla richiesta di mettere ordine nei disastrosi conti del Belpaese. Presentare all'Europa (*rectius*: alla Germania e, con essa, ai giovani Paesi nuovi soci europei e a quelli non travolti dalla crisi sudeuropea) la riforma dell'art. 18, così partorita o meglio abortita, come segnale che si san fare presto e bene le riforme, rischia di farci far la fine dei pifferai di montagna che, come è noto, andarono per suonare e furono suonati.

Un intervento legislativo che notoriamente concerne, nel campo del contenzioso giuslavoristico, meno del 3 per mille delle cause di lavoro, oltre a non risolvere (e nemmeno a contribuirvi) i problemi economici e sociali, significa nascondere, o far nascondere, i problemi più grandi del nostro Paese.

Per chiudere, una volta per tutte, un balletto, che rischia di diventare macabro, per il crollo della fiducia e del seguito da parte non solo degli addetti ai lavori ma anche, ancora una volta, dell'intera opinione pubblica, così di nuovo trascinata nel disinteresse e nella disinformazione, a proposito dell'art. 18 e del licenziamento "disciplinare", sia concesso rinviare ad un ricco ed interessante saggio recentemente pubblicato sulla Rivista Il Lavoro nella giurisprudenza (n. 10, ottobre 2014) di Claudia Berrini Ceschi, nel quale è dato rilevare come arduo sia (e sarà) specificare, contrattualmente e normativamente, le tipologie di infrazioni e conseguenti sanzioni, in tema disciplinare, ai fini della garanzia "reale" e non obbligatoria contro un licenziamento che il giudice dovesse ritenere illegittimo. In sostanza, legge Fornero o meno, la giurisprudenza ben può scegliere liberamente i criteri applicativi in tema di tutela reale del rapporto di lavoro, ricorrendo, come già avviene, ai criteri della valutazione della presenza effettiva di una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo, in base alla portata oggettiva o soggettiva dei medesimi motivi, e la proporzionalità tra gli stessi fatti e la sanzione da infliggere.

Quali sono le conclusioni che è dato trarre dalle note sopra riportate? Quale la valutazione finale?

L'operazione che si conduce - sul piano politico e mediatico, sui problemi del lavoro e sulla riforma del mercato dello stesso, dalla proposta dei contratti a tutele crescenti (che potrebbero essere seriamente e diversamente trattati e concretizzati) alla riforma degli ammortizzatori sociali, e soprattutto a proposito della risoluzione dei rapporti di lavoro (l'art. 18) - è il ritratto della grave situazione che il nostro Paese sta vivendo. Abili manipolazioni mediatiche, rapidi *flash mob* (mediocre imitazione di quelli giovanili di piazza) contro vecchie forme di rappresentanza, a loro volta incapaci di rinnovarsi, continui mutamenti di rotta senza approfondimenti critici, insieme ad una radicale crisi socio-economica con la derivante sfiducia generale verso le istituzioni e la stessa democrazia rappresentativa, stanno creando un vero e proprio "terreno di coltura" per un pericoloso contagio ed una corsa a quella "ignoranza razionale" prima citata come *humus* della intera società tardo-capitalistica, prima fra tutte la nostra. Se questa tendenza non viene immediatamente contrastata da un grande movimento di masse richiamate ad una più corretta informazione, ad una riappropriazione dei valori della conoscenza critica e di un conseguente dialogo sociale più ricco di contenuti, non potrà garantirsi né rilanciarsi un rinnovato processo di rivalutazione democratica e partecipata della umana convivenza in un Paese, come il nostro, tanto bisognoso di recuperare fiducia in sé stesso, soprattutto per i giovani e per il loro futuro.